

Messaggio municipale no. 2019-10 concernente il nuovo Regolamento comunale per la videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Bioggio

Al Consiglio Comunale di Bioggio.

Egregio signor Presidente,

gentili signore Consigliere Comunali,
egregi signori Consigliere Comunali,

abbiamo il piacere di sottoporvi, per esame e approvazione, il nuovo Regolamento per la videosorveglianza del demanio pubblico del nostro Comune, che va a sostituire l'attuale normativa in vigore.

Con il MM no. 18/06 del 09.10.2006, il Municipio aveva sottoposto al Consiglio comunale il primo regolamento per la videosorveglianza sul territorio del Comune di Bioggio. Il messaggio è stato adottato dal Legislativo nella seduta del 20.11.2006 e approvato dall'Autorità superiore in data 11.01.2007.

L'intento del Municipio di dotarsi di uno specifico regolamento che permettesse la posa di sistemi di videosorveglianza derivava dal fatto che, il Comune, si trovava viepiù confrontato con:

- il fenomeno della maleducazione e della mancanza di rispetto che si viveva nei pressi dei contenitori dei rifiuti,
- vandalismi,
- insudiciamenti del suolo pubblico (littering),
- azioni illecite di ogni genere in diverse parti del suo comprensorio comunale.

Per il Municipio risultava infatti spesso difficile, se non impossibile, identificare i colpevoli di tali reati, a causa della mancanza di testimoni.

L'introduzione di questo sistema di videosorveglianza dissuasivo, volto a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza, l'igiene e l'ordine pubblico, in questi anni ha permesso l'identificazione di parecchie persone fisiche e giuridiche, in particolare alle piazze di raccolta, non autorizzate a smaltire i loro rifiuti (perchè non domiciliate), oltre che aver permesso di identificare anche persone fisiche e giuridiche domiciliate, che hanno depositato i loro rifiuti al di fuori dei contenitori, incuranti della segnaletica presente in loco che lo vieta espressamente.

La scelta della base legale

La competenza in materia di videosorveglianza è demandata ai Comuni che, se intenzionati ad impiantarla sul territorio comunale, devono dotarsi di una specifica base giuridica formale.

A fine 2017, l'Incaricato cantonale sulla protezione dei dati ha informato tutti i Comuni del Cantone dell'avvenuta pubblicazione di un regolamento standard sulla videosorveglianza, con l'invito ad adattare i diversi regolamenti in occasione di una prossima revisione.

La visualizzazione di immagini relativi a persone fisiche o che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della LPDP.

L'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nella necessità di dotarsi di una base legale che ne regoli la raccolta e l'elaborazione. I dati personali possono essere quindi trattati soltanto se esiste una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (base: principio della legalità – art. 6, cpv. 1 LPDP). L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può, infatti, configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

Quindi, per garantire una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati, è stato stabilito che la base giuridica deve essere di rango formale, ossia una normativa emanata dall'organo legislativo, suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum).

Il nuovo Regolamento nel dettaglio

Qui di seguito viene presentato l'intero testo del nuovo Regolamento, con il commento ai singoli articoli.

Articolo 1 Campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Bioggio, eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

² Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1, che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

³ La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari, in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

COMMENTO

Cpv. 1

Il campo di applicazione è definito e delimitato attraverso:

- a) l'area geografica assoggettata alla misura,
- b) l'organo responsabile,
- c) lo strumento.

a) Area videosorvegliata

È limitata al demanio pubblico comunale che è costituito, secondo il presente Regolamento, dai beni pubblici d'uso comune appartenenti al demanio naturale e artificiale.

Fanno parte del demanio pubblico comunale ai sensi di questo Regolamento i beni pubblici d'uso comune che appartengono al demanio naturale e artificiale, ossia:

- strade, piazze, posteggi pubblici, fontane, monumenti, parchi, giardini pubblici, punti di raccolta e/o ecocentri, cimiteri comunali.

Vanno aggiunti al demanio pubblico i beni privati sui quali il Comune ha potere di disposizione (ad esempio: una strada o un passaggio d'uso pubblico su di un fondo privato).

Sono invece esclusi i beni amministrativi come gli edifici dell'amministrazione comunale, i rispettivi mobili e le apparecchiature, le scuole comunali e le aziende comunali. Per questi beni vanno predisposti dei Regolamenti ad hoc sulla videosorveglianza.

Il Regolamento oggetto del presente messaggio si applica unicamente alla sorveglianza delle vicinanze, sono pertanto escluse le riprese all'interno delle strutture.

È esclusa dal demanio pubblico qualsiasi altra proprietà privata adibita a uso privato, anche se aperta al pubblico. Il Comune non è guardiano della proprietà privata e non può quindi avvalersi del Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale per controllare e sorvegliare, ad esempio, interi quartieri, ivi compresi i fondi o gli immobili di proprietà privata.

È giustificabile una videosorveglianza del demanio pubblico da parte del Comune che tocca in misura minore e a titolo collaterale i fondi o gli immobili privati, riservate adeguate misure di protezione dati (Privacy filters, vedi commento art. 4, cpv. 2).

Nelle questioni di videosorveglianza da parte di privati su suolo o all'interno di immobili privati, il Comune (e per esso i suoi organi, come la polizia comunale) non è competente in virtù del presente Regolamento. Rimangono ovviamente riservate l'eventuale competenza della polizia comunale, in virtù del diritto di polizia e, più in generale, quella dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, in applicazione della LPD federale.

b) Organo responsabile della videosorveglianza

È costituito dal Comune stesso (e, per esso, dall'organo incaricato di effettuare la videosorveglianza, designato dal Municipio nel diritto materiale) o da suoi mandatari, in quanto implica l'elaborazione di dati personali, ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP – RL 1.6.1.1) potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4, cpv. 2 LPDP).

Come mandataria del Comune può essere designata una persona fisica o giuridica di diritto privato che svolge delle mansioni di sorveglianza in nome e per conto del Comune, a seguito dell'assegnazione di un regolare contratto di mandato.

Esempio: le società private di sorveglianza che operano previa stipulazione di un contratto di mandato con il Comune o ancora le persone fisiche o giuridiche di diritto privato che eseguono la videosorveglianza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate in accordo con il Comune (esempio: festival, concerti, carnevali, ecc....).

c) Strumento di sorveglianza

Lo strumento utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere utilizzate dal Comune (v. concetto Smart City – MM 2018-14 adottato dal CC nella seduta dell'8 ottobre 2018).

Tramite dispositivi predisposti all'osservazione in tempo reale, con o senza registrazione di filmati, la sorveglianza elettronica diventa il presidio fisso o mobile del demanio pubblico comunale.

Non sono tuttavia di principio esclusi dal campo di applicazione di questo Regolamento gli apparecchi fotografici, nella misura in cui perseguono gli scopi della sorveglianza previsti dal Regolamento.

Cpv. 2 – Riserva della legge sulla protezione dei dati

Il richiamo alla Legge cantonale sulla protezione dei dati, di per sé non strettamente necessario dal punto di vista della tecnica legislativa, si giustifica per motivi di chiarezza giuridica in un contesto, quello della protezione dei dati in ambito di videosorveglianza, non sempre facile.

Il richiamo è importante, in particolare, per quanto riguarda i diritti della persona interessata (art. 22 segg. LPDP) che, in qualsiasi momento, può segnatamente richiedere l'accesso alle videoregistrazioni che la concernono, ad esclusione delle immagini di terzi.

Cpv. 3 – Esclusione dal campo di applicazione

La videosorveglianza retta dal seguente diritto speciale è esclusa dal campo di applicazione di questo Regolamento. In particolare si intende: la videosorveglianza per l'identificazione di veicoli (art. 9b LPol), la videosorveglianza a supporto operativo della polizia (bodycam e le dashcam, art. 9c LPol), la ripresa di fotografie delle targhe di veicoli per il sanzionamento di violazioni di norme sulla circolazione stradale ai sensi della LCStr così come eventuali altre forme di videosorveglianza a supporto operativo della polizia fondate sul diritto speciale (esclusa la LOC).

Il presente Regolamento non si applica, inoltre, alla sorveglianza praticata da terzi (Cantone, Confederazione, private).

Ad essi si applica:

- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP – RL 1.6.1.1) ed il relativo regolamento di applicazione (RLPDP – RL 1.6.1.1.1), per la videosorveglianza attuata da enti statali e parastatali cantonali;
- la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e la sua ordinanza di applicazione (OLPD; RS 235.11), per la videosorveglianza di enti statali e parastatali cantonali;
- la LPD e l'OLPD (e, se del caso, il Codice Penale - CP; RS 311.0 -) nonché l'atto di autorizzazione o concessione dell'uso accresciuto del demanio pubblico comunale, per la sorveglianza operata dai private. Un leggero sconfinamento (max. 50 cm) sul demanio pubblico del campo di visione di una videocamera adibita alla sorveglianza di un fondo o immobile privato (ad esempio: un marciapiede o una strada pubblica antistante un'abitazione private) può essere tollerato senza concessione o autorizzazione, a condizione che ciò sia giustificato da reali e comprovate necessità di sicurezza.

Il Comune è in ogni caso legittimato a procedere ad un controllo dell'angolo di visione della videocamera e a prescrivere specifiche condizioni della sorveglianza.

Sono esempi di sorveglianza del demanio pubblico comunale da parte di privati su concessione o autorizzazione dell'uso accresciuto del demanio la sorveglianza dell'area adibita a ristorazione antistante un locale pubblico, la videosorveglianza di un porto da parte di una società o club di navigazione o la videosorveglianza al bancomat da parte di una banca con campo di vision esteso al demanio pubblico.

Articolo 2 *Scopo della videosorveglianza*

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

COMMENTO

La videosorveglianza è da intendersi a supporto della polizia nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale, previste nel diritto speciale comunale, cantonale o federale, funzioni peraltro richiamate all'art. 107 LOC.

Si tratta, ad esempio, di:

1. funzioni di polizia locale previste dalla legislazione edilizia,
2. disciplinamento della circolazione stradale,
3. misure di tutela della salute e dell'igiene pubblica, come la gestione dei rifiuti, ecc...

Esistono 2 tipi di videosorveglianza rilevanti in ambito di demanio pubblico comunale:

1) Videosorveglianza dissuasiva (o preventiva)

Permette di prevenire le minacce e i turbamenti (ad esempio, i vandalismi/littering) alla sicurezza, all'ordine pubblico, oltre a mantenere la salubrità del suolo pubblico, tramite l'osservazione di una cerchia indeterminata di persone e dei relativi movimenti. Di regola, questo tipo di videosorveglianza dissuasiva avviene in modo permanente e riconoscibile dall'esterno. In genere sono utilizzate delle tecnologie video

che registrano i segnali d'immagine e permettono, in caso di commissione di atti illeciti, l'identificazione e il sanzionamento degli autori.

2) Videosorveglianza osservativa

Garantisce la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli. La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale e senza registrazione delle immagini. Per questo tipo di videosorveglianza di norma sono utilizzate tecnologie video che non consentono d'identificare le singole persone registrate.

Articolo 3 Principi

¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

COMMENTO

Cpv. 1 - Principio della buona fede

Per quanto riguarda l'informazione alle persone interessate (principio della buona fede), ossia concretamente i cartelli indicatori di videosorveglianza, in futuro essi dovranno presentare il contenuto minimo seguente:

- il simbolo o la scritta indicativa della presenza di un impianto di videosorveglianza,
- la definizione dell'area videosorvegliata,
- idealmente lo scopo della videosorveglianza,
- l'organo responsabile.

Cpv. 2 - Principio della proporzionalità

La proporzionalità va esaminata alla luce del caso specifico e degli obiettivi perseguiti, tenendo conto del contesto concreto, in particolare della sensibilità dell'area pubblica interessata.

La videosorveglianza è proporzionata se è appropriata e necessaria ad adempiere gli obiettivi d'interesse pubblico perseguiti (aumento della sicurezza di luoghi pubblici tramite prevenzione o riduzione di atti illeciti). Inoltre, deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito dalla videosorveglianza.

La videosorveglianza si giustifica segnatamente se una misura parimenti appropriata, ma più mite nell'invasione della personalità, risulta insufficiente a garantire efficacemente lo scopo perseguito.

Dal punto di vista della proporzionalità, va privilegiato l'uso di videocamere cosiddette intelligenti, che permettono tra l'altro l'applicazione di filtri di protezione della personalità del cittadino (Privacy filters con offuscamento dell'immagine delle persone), rispetto a videocamere senza tale funzionalità. Le immagini criptate possono essere decriptate in caso di eventi concreti di sicurezza e ordine pubblico, per l'identificazione e il perseguimento delle persone responsabili.

Sempre dal punto di vista della proporzionalità, il campo di visione e il numero delle videocamere deve essere limitato allo stretto necessario, nel rispetto dello scopo. Va quindi valutata la combinazione della videosorveglianza con misure di altro tipo.

Va valutata la combinazione della videosorveglianza con misure di altro tipo. Quanto ai tempi della sorveglianza, va evitato il presidio elettronico continuo, se non è strettamente necessario.

Cpv. 3 - Principio della finalità

Va evitato l'uso della videosorveglianza e delle rispettive registrazioni per scopi che esulano da quelli previsti dal presente Regolamento.

Cpv. 4 - Principio della sicurezza

Vanno in particolare definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato secondo il Regolamento, tenendo in particolare conto del principio della proporzionalità. Vanno, inoltre, prese in considerazione le necessarie misure di sicurezza dell'accesso alle immagini quali solide credenziali d'accesso, se del caso il criptaggio delle immagini relative a persone (Privacy filters), la conservazione delle immagini in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati e le copie di sicurezza.

Articolo 4 *Trasmissione di dati a terzi*

¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti, nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

COMMENTO

Cpv. 1

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate, ossia con il consenso delle persone interessate o secondo la necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali, le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente per il Comune o i suoi mandatarari.

Cpv. 2

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia dai terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.

Articolo 5 *Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini*

¹ Le videoregistrazioni possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi previsti al capoverso seguente, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 giorni.

² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

COMMENTO

Cpv. 1

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza.

Una durata di conservazione troppo lunga costituisce una violazione del diritto all'autodeterminazione informativa, secondo l'art. 13 cpv. 2 della Costituzione Federale e aumenta il rischio di un uso abusivo delle registrazioni, mentre una troppo corta può invece compromettere lo scopo stesso della misura.

In concreto: la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche fino a 100 giorni (vedi DTF 133 I 77), a condizione che il Comune la possa giustificare con validi argomenti.

Cpv. 2

Se lo ritiene opportuno, a garanzia della disponibilità dei mezzi di prova, il Comune può conservare una copia delle registrazioni fino a procedimento concluso.

Articolo 6 Organo responsabile

¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4, cpv. 6 LPDP.

² Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento; definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

COMMENTO

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione delle videoregistrazioni, assicurandone il controllo (vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e della LPDP), come pure la gestione.

Il Municipio può emanare in un'Ordinanza d'esecuzione le disposizioni inerenti:

- le aree concretamente soggette a videosorveglianza come le singole vie, le piazze, i monumenti o altro (ad esempio, i punti di raccolta dei rifiuti),
- i diritti e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del Comune (clausole di confidenzialità, ecc....).

L'Ordinanza Municipale è costantemente aggiornata, in particolare in funzione degli ampliamenti o delle modifiche dei sistemi di videosorveglianza sul territorio.

Articolo 7 Approvazione, entrata in vigore e abrogazione

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità superiore e abroga ogni precedente disposizione in materia.

COMMENTO

La Sezione degli Enti locali è l'Autorità superiore ai sensi del Regolamento, mentre il Municipio è l'autorità competente che ne fissa l'entrata in vigore.

Sulla base di quanto esposto confidiamo nell'approvazione da parte del Legislativo Comunale.


Rimanendo a disposizione per qualsiasi ragguaglio o chiarimento supplementare, il Municipio vi invita pertanto a voler

d e c i d e r e :


- 1. È approvato il Regolamento comunale per la videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Bioggio, articolo per articolo e nel suo complesso, e meglio come da testo allegato e parte integrante del presente Messaggio Municipale.**
- 2. Il Regolamento entra in vigore al momento dell'avvenuta approvazione da parte dell'Autorità superiore, ai sensi dell'art. 188 LOC.**

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

Licenziato con RM. no. 528/2019 del 15.04.2019

Municipali responsabili: M. Lusa e D. Bianchi

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA	PR
			X		

Allegato: - Regolamento comunale per la videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Bioggio



Regolamento Comunale

CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI BIOGGIO

Richiamati:

- l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino,
- gli artt. 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e
- l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP),

il Consiglio comunale di Bioggio

d e c r e t a

Campo di applicazione

Art. 1

¹ Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Bioggio, eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

² Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1, che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

³ La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari, in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Scopo della videosorveglianza

Art. 2

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

Principi

Art. 3

¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.



COMUNE DI BIOGGIO

Trasmissione di dati a terzi

Art. 4

¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti, nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

Art. 5

¹ Le videoregistrazioni possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi previsti al capoverso seguente, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 giorni.

² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Organo responsabile

Art. 6

¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4, cpv. 6 LPDP.

² Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento; definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.


³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Approvazione, entrata in vigore e abrogazione

Art. 7

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità superiore e abroga ogni precedente disposizione in materia.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIOGGIO



Il Presidente:

Il Segretario:

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data